

SICUREZZA ALIMENTARE: ETICHETTATURA AMBIENTALE



MARCA Di ANCONA 
Servizi Consulenza Progettazione

PROGETTO ID 52090- PSR

MARCHE 2014-2022 MISURA 1.2.A



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE - CORDON INIZIATO NELLE ZONE RURALI



REGIONE
MARCHE 

INDICE DEI CONTENUTI

02

Introduzione e Normativa di riferimento

03

Approccio all'etichettatura

04

Come rispondere all'obbligo: le opzioni possibili

06

Etichettatura in sintesi

07

Caratteri in etichettatura

08

Etichettatura ambientale digitale

10

Chi controlla che l'etichettatura ambientale riportata sull'imballaggio sia conforme e corretta? Chi è il soggetto preposto a irrogare le sanzioni?

12

Sottoprodotti della vinificazione: tempi e modalità di smaltimento

INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 360 del 28/09/2022

di cui si riporta l'estratto:

"...DECRETA

Articolo 1

(Adozione delle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi)

1. Ai sensi dell'art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi, di cui all'Allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
3. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati al comma 2.
5. Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida possono essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

Articolo 2

(Abrogazione)

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il presente decreto, unitamente al relativo Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica."

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 152/2006
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
- Direttiva UE 2018/852 e Direttiva UE 2018/851
- Reg. Ue 1169/2011
- Regolamento 2019/34



APPROCCIO ALL'ETICHETTATURA

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Oggetto dell'articolo 219 comma 5 è l'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.



COME RISPONDERE ALL'OBBLIGO: LE OPZIONI POSSIBILI

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe).

Il provvedimento prevede, all'art. 11, la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Cosa si intende per “prodotti”?

Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, il termine “prodotti” è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all'obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 30/06/2022?

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell'imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l'effettivo trasferimento fisico della merce presso l'acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l'importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).



Qualora un autoproduttore di imballaggi (sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio). L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi) abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell'imballaggio o dell'etichetta, qualora si preveda di inserire sull'etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (in base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

- commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente.

Commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE). Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l'apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all'interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.

Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

ETICHETTATURA IN SINTESI

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche. Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi

		IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	Codifica come da Decisione 129/97/CE	
		Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.	Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.
	Informazioni consigliate/facoltative	Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune Tipologia di imballaggio Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità	
DOVE?	Scelta migliore	Su ciascuna componente separabile	
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm	
	Colori	blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato	
TEMPISTICHE		L'obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2023. Gli operatori del settore, inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.	



Con quali modalità?

PER TUTTI GLI IMBALLAGGI			IMBALLAGGI C&I	IMBALLAGGI NEUTRI PRIMARI	DOVE APPLICABILE
Apposizione fisica dell'etichettatura		Canali digitali	← Possono rimandare a		Supporti esterni
Su ciascuna componente	Sull'imballaggio di presentazione	Devono essere garantite idonee istruzioni all'utente su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti	Documenti di trasporto (o altri)	Pannelli informativi sul punto vendita	Libretto di istruzioni/Manuale di uso

CARATTERI IN ETICHETTA

CARATTERI IN ETICHETTA

La modalità di presentazione, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, delle indicazioni obbligatorie degli alimenti (**compresi i vini**) è regolata dal Reg. Ue n. 1169/2011, in particolare all'art 13. Tali indicazioni devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere *facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili* e redatte in caratteri di altezza almeno pari a 1,2 mm. Tale altezza deve essere misurata sulla parte mediana, facendo riferimento all'altezza della "x" della parola Appendix quale definita dall'allegato IV del regolamento suindicato, per le parole riportate in minuscolo. Fino a poco tempo fa esistevano, però, regole particolari in tema di altezza minima dei caratteri per talune specifiche indicazioni obbligatorie dei vini, tra cui il titolo alcolometrico volumico effettivo. Si prevedeva, infatti, che per tale indicazione i caratteri riportati in etichetta dovessero avere un'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale era superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se era pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se era pari o inferiore a 20 centilitri. *Queste regole particolari sono state, però, oggi abrogate.* Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 9 del 11 gennaio 2019, sono stati pubblicati il *regolamento delegato n. 2019/33* e il *regolamento di esecuzione n. 2019/34* della Commissione, entrambi entrati in vigore il 14 gennaio 2019.



Tra le principali novità introdotte da tale riforma si rileva, proprio, l'aspetto dell'altezza dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli: per tutte vale la regola della dimensione minima di 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato (art. 40 del reg. delegato n. 2019/33).

Continuano, invece, a valere i vincoli per l'altezza dei caratteri dell'indicazione del volume nominale del recipiente, contenuti nella direttiva del Consiglio Ue n. 211/76. Tale indicazione deve, pertanto, essere ancora riportata nell'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1000 ml, di 4 mm se è compresa 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi, di 3 mm se è compresa tra 200 ml inclusi e 50 ml esclusi, di 2 mm se è uguale o inferiore a 50 ml. All'indicazione del volume nominale del recipiente può essere associata la lettera "e" (se il contenitore è conforme agli standard europei) in caratteri dell'altezza minima di 3 mm.



ETICHETTATURA AMBIENTALE DIGITALE

1. scegliere gli imballaggi

I canali digitali possono essere adottati per la trasmissione delle informazioni obbligatorie di etichettatura ambientale per:

·Gli imballaggi destinati ai canali commerciali e industriali.

NB: In tal caso, le informazioni obbligatorie riguardano l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio ai sensi della Decisione 129/97/CE, la cui trasmissione deve essere assicurata lungo tutta la filiera.

·Gli imballaggi destinati al canale domestico.

NB: In questo caso, le informazioni obbligatorie da veicolare al consumatore finale riguardano:

1.l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio ai sensi della Decisione 129/97/CE;

2.le indicazioni al consumatore sulla raccolta differenziata.

2. scegliere le informazioni

I canali digitali possono rappresentare una alternativa all'apposizione fisica delle informazioni. Si può scegliere, ad esempio, di:

·Sostituire completamente l'etichettatura fisica con quella digitale. In tal caso tutte le informazioni sarebbero consultabili solo digitalmente, e non sarebbero disponibili fisicamente sull'imballaggio.

·Scegliere di comunicare solo alcune delle informazioni obbligatorie tramite i canali digitali. Ad esempio, per un imballaggio destinato al consumatore finale, si potrebbe scegliere di stampare la codifica identificativa del materiale direttamente sul packaging, e rimandare alla consultazione di canali digitali per le informazioni sulla raccolta differenziata, o viceversa.

·Riportare le informazioni obbligatorie direttamente sul packaging, e rimandare alla consultazione di canali digitali per ulteriori informazioni aggiuntive e volontarie circa le caratteristiche ambientali dell'imballaggio

3. scegliere i canali

Nel testo legislativo non sono previste indicazioni specifiche su quali canali digitali sia possibile adottare.

La scelta è, quindi, completamente in capo all'azienda.

Alcuni esempi sono: App, QR code, codice EAN, siti web

4. scegliere come comunicare

·Le informazioni riportate sui canali digitali devono essere in linea con le disposizioni normative e risultare chiare, dirette, puntuali e di facile interpretazione.

·Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere assicurate istruzioni chiare e facilmente accessibili su come si possano ottenere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti: è necessario prevedere il cosiddetto «ponte» tra il mondo fisico e quello virtuale (vedi approfondimenti nella sezione successiva).

!!!! ATTENZIONE!!!!!!!

Se le informazioni di etichettatura ambientale sono efficacemente rese disponibili online tramite una pagina dedicata, ma il consumatore (o, in generale, il destinatario delle informazioni) non lo sa, l'obiettivo non può considerarsi raggiunto.

È quindi essenziale che il destinatario ultimo dell'informazione (il consumatore) riceva **istruzioni chiare e facilmente accessibili su come e dove ottenere le informazioni** previste per legge e/o aggiuntive.

Ad esempio, il «ponte» può essere creato utilizzando icone, QR code parlanti, o un messaggio esplicito che rimandi a un sito web o ad altro canale digitale prescelto.

Ecco uno schema indicativo dell'efficacia della comunicazione per i consumatori:

IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE		EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE
	SULL'IMBALLAGGIO Apporre fisicamente sul pack una indicazione circa l'utilizzo del QR code, del sito web, o della App attraverso cui accedere all'etichettatura ambientale digitale.	★ ★ ★
	NEL PUNTO VENDITA Sul punto vendita, sia esso fisico o virtuale, a cui il consumatore ha accesso, possono essere previsti spazi informativi riportanti le istruzioni attraverso le quali accedere alle informazioni di etichettatura ambientale attraverso i canali digitali prescelti.	★ ★
	<i>Qualora nessuna delle due opzioni precedenti sia applicabile (es. vendita multicanale di imballaggi di piccola dimensione)</i> In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.	★



IMBALLAGGIO DESTINATO AL CONSUMATORE FINALE

Esplicito rimando al sito tramite QR code



**ETICHIETTATURA
AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL
LABELLING**

IMBALLAGGIO DESTINATO AL CONSUMATORE FINALE

QR code parlante



CHI CONTROLLA CHE L'ETICHIETTATURA AMBIENTALE RIPORTATA SULL'IMBALLAGGIO SIA CONFORME E CORRETTA? CHI È IL SOGGETTO PREPOSTO A IRROGARE LE SANZIONI?

Sono le Provincie gli enti preposti al controllo e all'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Le competenze e le giurisdizioni in materia di accertamento della corretta applicazione delle norme inerenti alla gestione degli imballaggi e, quindi, anche sul tema dell'etichettatura ambientale degli stessi, nonché delle relative eventuali sanzioni amministrative, sono disciplinate dal Codice Ambientale all'art. 262, comma 1 che recita testualmente: *"Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione <<...>>".*

Con quali modalità verranno effettuati gli accertamenti?

Per quanto la norma non espliciti con quali modalità verranno posti in essere gli accertamenti, si presume che la Provincia provvederà ad effettuare i controlli, sia “a campione” sia su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto.

Poiché si tratterebbe infatti di un illecito amministrativo, il consumatore o altro soggetto interessato ha facoltà di segnalare all'autorità competente il fatto che uno specifico imballaggio presenti un'etichettatura ambientale obbligatoria non conforme a quanto stabilito dall'art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, o non la presenti per nulla.

Come viene applicata la sanzione?

Una volta effettuati i controlli, in caso di accertata violazione dell'obbligo, la Provincia provvederà ad applicare la relativa sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 689/19814 (secondo la quale sono stabiliti i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie). Qualora la violazione interessi plurimi imballaggi, come si presume accadrà nella maggior parte dei casi, la sanzione non verrà applicata “cumulativamente” in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma tale circostanza – si presume – potrà determinare una maggiore “gravità della violazione”. L'organo amministrativo preposto potrà quindi valutare di applicare una sanzione più vicina al limite massimo, considerando anche gli altri parametri previsti dalla norma citata, ovvero l'opera svolta dal soggetto obbligato per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, la personalità del soggetto obbligato, nonché le sue condizioni economiche.

Ultima modifica il 15/10/2021.

SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE: TEMPI E MODALITÀ DI SMALTIMENTO

27 set 2018 Circolare n. 308/2018

All'art. 13 del Testo Unico n.238/16 si individuano le tempistiche per lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione.

La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre. Qualora le vinacce siano ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, dovranno essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento.

La detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento.

•Le vinacce e le fecce possono essere smaltite mediante conferimento presso distilleria accompagnate da idoneo documento di trasporto, quale l'MVV *che in tal caso non necessita di convalida salvo non sia predisposto dall'operatore.*

•In alternativa è ammesso l'uso agronomico, ovvero lo spargimento in campo di vinacce e fecce, da effettuarsi mediante comunicazione preventiva inviata all'ICQRF almeno 72 ore prima dell'intervento.

ØLe fecce di vino, prima di essere estratte dalla cantina, devono essere denaturate o con cloruro di litio se conferite in distilleria o con solfato ferroso se destinate ad uso agronomico.

Si riportano di seguito le quantità di denaturante da aggiungere almeno 3 giorni prima dell'estrazione dallo stabilimento:

- 1.a) cloruro di litio: minimo 5 e massimo 10 g/hl di prodotto;
- b) solfato ferroso per uso agricolo: minimo 100 g/hl di feccia.

Sottoprodotto	Tipologia produttore	
	< 1000 hl	> 1000 hl
Vinaccia ottenuta fino al 31/12	90° giorno successivo al 31/12	30° giorno successivo al 31/12
Vinaccia ottenuta dopo il 31/12	90° giorno successivo a quello dell'ottenimento	30° giorno successivo a quello dell'ottenimento
Feccia di vino non denaturate	90° giorno successivo a quello dell'ottenimento	30° giorno successivo a quello dell'ottenimento

Marca di Ancona Cia srl
C.so Stamira, 29 –60122
Ancona (AN)
Telefono
0731720295



notiziadallamarca@cia.it

PROGETTO ID 52090- PSR MARCHE 2014-2022
MISURA 1.2.A



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea



REGIONE
MARCHE 